

NEWS

LA RIFORMA DEL III SETTORE



Nei prossimi giorni verrà discusso alla Camera dei Deputati il disegno di legge che reca **Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**.

Le finalità dell'intervento legislativo mirano alla costruzione di un rinnovato sistema per favorire la **partecipazione attiva e responsabile sia delle persone che delle associazioni**. Sviluppare le potenzialità di **crescita e di occupazione nell'economia sociale** e nelle attività svolte dal terzo settore, mediante una serie di misure per riordinare ed armonizzare **gli incentivi e gli strumenti di sostegno** nonché di uniformare e coordinare la **disciplina della materia**, alla luce delle mutate esigenze della società civile.

Dopo una consultazione pubblica sulle Linee guida del Governo, con gli attori del Terzo settore e poi a seguito dell'esame svolto in sede referente, della XII Commissione Affari sociali, il Consiglio dei Ministri ha approvato **un disegno di legge delega**. Infine, le commissioni competenti in sede consultiva

hanno espresso parere favorevole proponendo condizioni od osservazioni. Il provvedimento, quindi, che giunge alla Camera dei Deputati è composto **da undici articoli**, con alcune modifiche apportate da emendamenti approvati dalle Commissioni parlamentari.

All'art.1, si prevede che nel terzo settore non rientrino le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche. Vengono definite le finalità normative e la previsione che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno emanati i decreti legislativi di disciplina del Terzo settore, previa intesa con la Conferenza unificata delle Regioni.

La norma concerne il complesso degli **enti privati** con finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e/o in forma mutualistica e secondo i principi di sussidiarietà coerenti ai rispettivi statuti.

LE LINEE GUIDA DEL GOVERNO

Nel maggio 2014 il Governo italiano, aveva tracciato le *linee guida per la riforma del terzo settore*:

- definire in modo compiuto e riconoscere giuridicamente i soggetti privati che operano per finalità di pubblica utilità e promozione sociale, disciplinando i confini tra volontariato e cooperazione sociale, tra associazionismo di promozione sociale e impresa sociale;
- adottare nuovi modelli di assistenza in cui l'azione pubblica possa essere affiancata in modo più incisivo dai soggetti operanti nel privato solidale;
- realizzare uno spazio imprenditoriale per le organizzazioni private senza scopo di lucro, per produrre e scambiare beni e servizi al fine di perseguire obiettivi di interesse generale;
- fornire stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, a favore degli enti del terzo settore;
- creare un Servizio Civile Nazionale universale, come opportunità di servizio alla comunità, per l'inserimento professionale dei giovani dai 18 ai 29 anni che desiderino adoperarsi nell'impegno civile.



IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL III SETTORE

Viene prevista, inoltre, una revisione della normativa del codice civile in tema di **associazioni, fondazioni, d'impresa sociale e di servizio civile nazionale**.

L'art. 2, stabilisce i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi, tra cui il riconoscimento e la garanzia del più ampio diritto di associazione, di autonomia statutaria, di promozione dell'iniziativa economica privata **svolta senza fini di lucro** ed alla semplificazione della normativa vigente.

L'art.3, individua i criteri di revisione della disciplina del codice civile in materia **di associazioni e fondazioni** per: la semplificazione ed il riconoscimento della personalità giuridica; gli obblighi di trasparenza e informazione, anche, con la pubblicità dei bilanci; il regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche; il rispetto dei diritti degli associati; l'applicazione, alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme in materia di società, di cooperative e mutue assicuratrici in quanto applicabili.

L'art.4, prevede la realizzazione di un apposito **Codice del Terzo settore** ove oltre al coordinamento delle disposizioni ed alla esplicitazione delle norme abrogate saranno, anche, codificati alcuni principi attinenti: le caratteristiche delle attività solidaristiche e di interesse generale; le modalità organizzative e amministrative; il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione, (salva la specifica previsione in tema di impresa sociale); gli obblighi di controllo, rendicontazione, trasparenza e di verifica dell'attività; il sistema di registrazione degli enti, anche, mediante un registro unico del terzo settore e con obbligo d'iscrizione per quelli che si avvalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, nonché di fondi europei; l'osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.

L'art. 5, disciplina il riordino delle **attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso**, armonizzando le diverse discipline vigenti e promuovendo il volontariato, in particolare tra i giovani mediante la costituzione di enti che abbiano le caratteristiche previste per il Terzo settore. Conferirne la personalità giuridica così come definire le regole per la gestione dei finanziamenti ad essi destinati. Razionalizzare il sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, prevedendo uniformi requisiti nazionali e regionali.

L'art.6, affronta il tema **dell'impresa sociale** che i decreti legislativi dovranno qualificare e definire, conformandosi ad una serie di principi e criteri. Ampliare i settori di attività di utilità sociale (includendo i settori del commercio equo e solidale, dell'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati). Assoggettare le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili a determinate condizioni e limiti che potranno differenziarsi, anche, in base alla forma giuridica dell'impresa, purché sia prevalente la destinazione degli utili agli obiettivi sociali. Coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Nominare uno o più sindaci terzi con funzioni di vigilanza e prevedere che le cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscano, di diritto, la qualifica di impresa sociale.

L'art. 7, disciplina le funzioni di **vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico** sugli enti del terzo settore con l'adozione, anche, di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo da parte degli enti stessi, specie per quelli di piccole dimensioni, seguendo linee guida in materia di impatto sociale e di sistemi di valutazione delle attività svolte.

L'art.8, mira al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia **di servizio civile nazionale** prevedendo: l'istituzione di un servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata mediante attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Un meccanismo di programmazione per i giovani di età compresa tra 18 e i 28 anni per essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale e l'instaurazione del rapporto di servizio, tra i giovani e lo Stato, non assimilabile al rapporto di lavoro, ma con l'esclusione di ogni imposizione tributaria per la prestazione. Stabilire la durata del servizio, non inferiore a otto mesi e

EFFETTO MOLTIPLICATORE DEL FONDO

non superiore ad un anno, per contemperare le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti riconoscendone le competenze acquisite, durante servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

L'art. 9, introduce **misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore** riordinando la disciplina tributaria e le diverse forme di fiscalità di vantaggio attraverso una serie di misure volte: alla nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche, in relazione alle finalità d'interesse generale; alle agevolazioni fiscali per l'erogazione di risorse al terzo settore; alla riforma dell'istituto del cinque per mille per poter usufruire delle somme devolute; ai regimi fiscali di favore; alla raccolta di capitali di rischio e per il finanziamento; all'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati ed alla revisione della disciplina delle ONLUS.

Con l'art. 10, si autorizza l'istituzione di un fondo rotativo per finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali. La dotazione è di 50 milioni di euro, salvo poter individuare ulteriori risorse nell'ambito della Legge di Stabilità 2015.

L'art. 11 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio, controllo e riorganizzazione del sistema di registrazione per gli enti del terzo settore.

